REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2556/86 recante concessione dell'aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2556/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3786/86 (4), l'organismo di intervento versa l'aiuto al produttore entro il 30 settembre 1987 ; che alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà di ordine amministrativo che non hanno consentito di rispettare tale termine ; che è pertanto opportuno prorogarlo, onde consentire il versamento dell'aiuto a tutti i beneficiari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 30 settembre 1987 figurante nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2556/86 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 228 del 14. 8. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 350 del 12. 12. 1986, pag. 10.